



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO

DECISIONE N. 15/2025

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17/FITDS/2025

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, nella seguente composizione:

- Avv. Cristiano DE ANTONI Presidente
- Avv. Maurizio Ricci Vice Presidente ed estensore
- Avv. Stella Frascà Componente

Visto il PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 017/FITDS/2025 R.G. PROC. FED. F.I.T.D.S., promosso con deferimento del Sig. Procuratore Federale del giorno 26 Luglio 2025 a carico di:

Avv. Roberto SANTUCCI [REDACTED], tesserato FITDS n. [REDACTED] TECNICO + AGONISTA
(iscritto alla ASD [REDACTED] Roma' (RM) (pec:
[REDACTED], procuratore di se medesimo nonchè difeso dall'Avv. Paolo
RAVAGLIOLI, con studio in Via [REDACTED]

VIOLAZIONI CONTESTATE

1) artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 2. art. 4 co. 1 lett. a) Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS in relazione all'art. 11 del Regolamento S.A.F.R.O.;

2) art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Con l'aggravante di cui all'art. 22 co. 3 Regolamento S.A.F.R.O. per aver esercitato funzioni connesse allo status di Arbitro nonostante l'intervenuta sospensione dall'Albo.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 05/03/2025 la Procura Federale avvisava l'Arbitro Roberto Santucci della conclusione delle indagini e dell'intenzione di procedere al suo deferimento nell'ambito del procedimento disciplinare 06/2025.

Conseguentemente, con comunicazione pec dello stesso 05 marzo 2025, ore 20:02:13, la Procura

Federale ne dava formale comunicazione all'interessato facendo discendere la sospensione automatica dello stesso dall'Albo degli Arbitri, ai sensi dell'art 11, n. 3 del Regolamento SAFRO, che così recita: *"Gli ufficiali di gara sottoposti a procedimento disciplinare sono automaticamente sospesi dall'Albo"*.

Ciò nonostante, l'Arbitro Santucci, in data 06/03/2025, manifestava la propria disponibilità ad arbitrare le seguenti competizioni:

- 4 PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA6 - 29-30 marzo, 2025 - Giugliano in Campania (NA);
- 4 PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA8 - 29-30 marzo 2025 - Catania (CT)

come risultava dallo *screen shot* del log dell'Avv. Santucci, ottenuto dalla società Digital Forge di Verona, che curava e cura l'aspetto informatico/digitale del sito federale.

Pertanto, alle ore 18:57:59 del successivo 10/03/2025, la Procura Federale con propria pec dava comunicazione all'Avv. Roberto Santucci del deferimento a giudizio nell'ambito del procedimento disciplinare 06/2025.

Neppure a seguito di tale notifica l'Avv. Santucci intendeva ritirare la propria candidatura agli arbitraggi indicati.

L'Avv. Santucci si costituiva con memoria difensiva del 29/09/2025, depositata a mezzo pec in pari data, contestando l'esistenza dei presupposti dell'inculpazione.

In particolare assumeva che:

1. Inesistenza della violazione. In pratica il deferito non avrebbe mai dato nel 2025 la propria disponibilità ad arbitrare due gare del Campionato Federale contestate dalla Procura Federale.
 - a) Nessuna sospensione vigeva alla data del 6 marzo 2025 né è stato emesso alcun provvedimento dal SAFRO. Il procedimento disciplinare si è instaurato solo con l'atto di deferimento (art. 45 Reg. Giustizia FITDS), notificato il 10 marzo 2025. Lo stesso SAFRO ha confermato (22 maggio 2025) che l'Avv. Santucci non ha svolto attività arbitrale dopo il deferimento.
 - b) La disponibilità non equivale ad attività arbitrale perché solo i Designatori di Macro-Area nominano gli arbitri per le gare. Dare disponibilità non significa essere designato né arbitrare realmente. La semplice manifestazione di disponibilità, mai seguita da una designazione o da un arbitraggio effettivo, non integra l'esercizio di funzioni arbitrali né viola i principi di lealtà e correttezza.
 - c) L'inculpato non era arbitro nel 2025 perché per mantenere la qualifica è necessario accumulare attività ("Match Point") nell'anno precedente (art. 18 Reg. SAFRO). Non avendo arbitrato nel 2023, l'Avv. Santucci dal 2024 era tesserato come "Tecnico + Agonista", non come arbitro. La stessa Procura, nel proc. 6/2025, lo ha deferito in tale veste e non come Ufficiale di Gara. Pertanto non poteva essere sospeso né esercitare funzioni arbitrali.

2. Richiesta di approfondimento istruttorio. L'Avv. Santucci negava di aver dato disponibilità ad arbitrare e chiedeva (PEC 3 luglio e 16-24 settembre 2025) di verificare presso Digital Forge Srl l'origine dell'accesso al sistema MA.RE., da cui sarebbe partita la segnalazione.

Poiché gli amministratori FITDS e Digital Forge potevano e possono accedere ai profili utente, sarebbe stato necessario accertare se l'accesso del 6 marzo 2025 provenisse effettivamente dal suo dispositivo. Chiedeva pertanto una Consulenza Tecnica d'Ufficio informatica per verificare IP, utenti loggati e credenziali di amministratore per accertare se l'accesso al sistema MA.RE. sia effettivamente avvenuto dal dispositivo dell'incolpato.

Concludendo asseriva che, in assenza di sospensione, di attività arbitrale e di prove sull'effettivo accesso dell'incolpato al sistema MA.RE., la richiesta di incolpazione dovesse essere rigettata, previa eventuale CTU informatica di verifica.

All'udienza del 3 Ottobre 2025 la Procura richiedeva un approfondimento istruttorio mentre la difesa eccepiva, preliminarmente, che l'incolpato non è arbitro e che quando è stata data la disponibilità sul portale MA.RE lo stesso non era sottoposto a procedimento disciplinare.

Il Tribunale, preso atto, rigettava la richiesta di CTU formulata dall'incolpato e disponeva un approfondimento istruttorio demandando, alla società Digital Forge s.r.l. (che gestisce l'applicazione MA.RE e che è società esperta di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto), di fornire chiarimenti sui seguenti tre quesiti:

1) *Dica il tecnico informatico della Digital Forge qual è l'indirizzo I.P. da cui è stato effettuato il collegamento il giorno 6 Marzo 2025 alle ore 17,44 sul sito MA.RE sezione Safro sottosezione "disponibilità" quindi con riferimento esplicito all'inserimento nella disponibilità dell'attività arbitrale, e se detto indirizzo è riconducibile all'account del tesserato n. [REDACTED] Roberto Santucci.*

2) *Dica il tecnico informatico della Digital Forge se con lo stesso indirizzo I.P. sopraindicato potevano effettuare il collegamento altri tesserati da altri PC o altri Device, con altri account, lo stesso giorno alla stessa ora, cioè il 6 Marzo 2025 alle ore 17,44, sempre sul sito MA.RE sezione Safro sottosezione "disponibilità" con riferimento esplicito all'inserimento nella disponibilità dell'attività arbitrale.*

3) *Dica il tecnico informatico della Digital Forge e verifichi se in un periodo antecedente o successivo esiste corrispondenza fra lo stesso o gli stessi indirizzo I.P. che si è o si sono collegati sul sito MA.RE, sezione Safro sottosezione "disponibilità", il giorno 6 Marzo 2025 alle ore 17,44 e il nome dell'utente che ne ha fatto richiesta.*

Con comunicazione del 08/10/2025 il tecnico informatico della Digital Forge, Sig. Denis Trevisani, rispondeva testualmente:

Quesito n. 1: *"Dalle analisi effettuate attingendo ai log delle attività del sistema MA.RE, prendendo come intervallo temporale le ore 17.40 e le 17.45 del giorno 6 Marzo 2025 emerge che l'indirizzo IP utilizzato per accedere al sistema MA.RE. Corrisponde a: [REDACTED]"*

L'ulteriore incrocio di dati evidenzia in seguito che l'utente associato alle attività in esame risulta riconducibile a Roberto Santucci, numero di tessera [REDACTED]

Inoltre, utilizzando strumenti di analisi del reverse dns emerge inoltre quanto segue:

\$ nslookup [REDACTED] in-addr.arpa name = mail.[REDACTED] si tenga presente che questa associazione non identifica direttamente una persona fisica; tuttavia, contribuisce alla ricostruzione tecnica del percorso dei dati. Il risultato di questa analisi associa, in data odierna, l'indirizzo ip al seguente dominio internet ([REDACTED]).

Quesito n. 2: "Considerando che il sistema MA.RE. è un sistema multiutente, tecnicamente è possibile che altri tesserati, utilizzando altri pc o smartphone, con altri account, nel medesimo intervallo temporale potessero inserire disponibilità nell'attività arbitrale; tuttavia, l'utilizzo di altri account non produrrebbe il medesimo risultato.

Diverso sarebbe il caso del collegamento simultaneo del medesimo utente, utilizzando il medesimo indirizzo ip geografico, con diversi dispositivi (ad esempio un pc ed un tablet in contemporanea).

Questo scenario è permesso, e potrebbe permettere l'inserimento nella disponibilità dell'attività arbitrale, dando però evidenza nel registro delle attività di una connessione multipla.

Dall'analisi del registro delle attività non emerge tuttavia indicazione alcuna che ciò sia avvenuto".

Quesito n. 3: "Il Registro delle attività del sistema MA.RE. evidenzia numerosi collegamenti a sistema effettuati sia in periodi antecedenti che successivi, tutti riconducibili al tesserato in esame".

Dopo averne preso visione l'Avv. Santucci depositava, a mezzo pec, nota difensiva in data 18/10/2025.

All'udienza del 22/10/2025 il Tribunale Federale dichiarava inammissibile, in quanto irrituale, la memoria depositata e disponeva rinvio per discussione e decisione all'udienza del 7 novembre 2025.

Nel corso dell'udienza del 07/11/2025 il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, invitava le parti a concludere.

La procura formulava espressa richiesta di sospensione per l'incolpato per mesi 5.

La difesa si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo l'assoluzione.

Il Tribunale si ritirava tratteneva il procedimento in decisione.

DECISIONE

Ripercorrendo i fatti per come si sono verificati, dopo un'attenta ricostruzione degli stessi e sulla base delle evidenze documentali, è emerso quanto di seguito.

Con atto del 05/03/2025 la Procura Federale avvisava l'Avvocato Roberto Santucci della conclusione delle indagini e dell'intenzione di procedere al suo deferimento nell'ambito del procedimento disciplinare rubricato col n. 06/2025.

Il giorno successivo e cioè il 6 marzo 2025, l'Avv. Roberto Santucci rinnovava, tramite il portale federale MA.RE., la propria dichiarazione di disponibilità a svolgere mansioni arbitrali per l'anno sportivo 2025, nonostante fosse già automaticamente sospeso dall'Albo dei Giudici di gara e fosse a

conoscenza di un procedimento disciplinare pendente a suo carico dal giorno 5 Marzo 2025; procedimento quest'ultimo che avrebbe dovuto impedire all'incolpato di confermare la propria disponibilità ad arbitrare sul portale MA.RE. il giorno seguente.

Infatti l'incolpato, pur essendo automaticamente sospeso dall'Albo dei Giudici di gara per essere sottoposto a procedimento disciplinare, così come previsto dall'art. 11 comma e del Regolamento SAFRO, in data 6 Marzo 2025, dava la propria disponibilità ad arbitrare le gare - 4 PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA6 - 29-30 marzo, 2025 - Giugliano in Campania (NA); - 4 PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA8 - 29-30 marzo 2025 - Catania (CT).

Pertanto, l'Avv. Santucci non ritirava la propria disponibilità neppure dopo il deferimento del 10 marzo 2025 per il proc. n. 17/2025.

Ciò veniva dettagliatamente chiarito dal tecnico informatico della Digital Forge s.r.l., nella relazione depositata in data 08/10/2025.

Tale condotta integra una violazione dei doveri di lealtà, diligenza, correttezza e trasparenza, previsti dal regolamento SAFRO 2025 (artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 4 co. 1, lett. a) Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS in relazione all'art. 11 del Regolamento S.A.F.R.O.), e compromette l'affidabilità morale richiesta per chi assume incarichi di arbitro.

Le difese del tesserato.

L'Avv. Santucci, in sede di contraddittorio in udienza:

1. Si è riportato alla memoria difensiva depositata il 29/09/2025, ribadendo preliminarmente che l'incolpato non è arbitro e che quando è stata data la disponibilità sul portale MA.RE. lo stesso non era sottoposto a procedimento disciplinare;
2. Con nota difensiva a mezzo pec in data 18/10/2025 ha reiterato la richiesta di CTU assumendo che:
 - Digital Forge S.r.l. non ha i requisiti di terzietà ed indipendenza avendo in essere con la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo un contratto di assistenza e consulenza informatica di valore economico rilevante ed essendo il gestore del sistema Ma.Re. che l'odierno esponente ritiene essere stato 'violato' a sua insaputa e in suo danno;
 - l'indirizzo IP a cui la Digital Forge S.r.l. ha ricondotto il collegamento informatico effettuato il giorno 6 marzo 2025 (), appartiene ad una rete alla quale sono collegati diversi utenti e dal quale possono accedere anche coloro che posseggono le credenziali della rete wi-fi (credenziali conosciute da diversi tesserati della FITDS avendo avuto accesso allo studio Santucci quando lo stesso era Presidente Federale).

MOTIVAZIONE

Dai documenti prodotti dalla Procura Federale (corrispondenza, notifica di avvio procedimento, comunicazioni interne) risulta che l'Avv. Roberto Santucci sia stato formalmente informato in data 05/03/2025, con atto idoneo, dell'instaurazione del procedimento disciplinare a suo carico rubricato

col n. 6/2025. L'incolpato non ha contestato efficacemente né fornito la prova contraria circa la data di ricezione di tale comunicazione. Ne consegue che non può prevalere l'argomentazione difensiva che, in data 06/06/2025, egli ignorasse l'esistenza del procedimento n. 6/2025. La condotta è dunque imputabile quale scelta consapevole.

Preliminarmente, in merito all'eccezione del deferito circa la mancanza di qualifica di arbitro in assenza di attività (Match point), giova ricordare che l'art. 28 del Regolamento del SAFRO, edizione 16 Dicembre 2024, deliberato dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale n. 12 del 22/01/2025, perfettamente applicabile al caso di specie, espressamente esonera gli Ufficiali di gara eletti nel Consiglio Federale dallo svolgimento di attività arbitrale.

Quindi, poichè l'Avv. Santucci è stato Presidente della FITDS nel quadriennio olimpico 2021 - 2024 e materialmente in carica fino al mese di Febbraio 2025, egli era *ex lege* esonerato da tale incombenza pur mantenendo la qualifica di arbitro a pieno titolo, fornendo la propria disponibilità per le gare del campionato federale del 29-30 marzo, 2025 - Giugliano in Campania (NA) e 29-30 marzo 2025 - Catania (CT).

Natura obbligatoria dell'onere di informazione / divieto implicito

L'art. 11 del Regolamento SAFRO 2025 recita testualmente al terzo comma: *"Gli Ufficiali di gara sottoposti a procedimento disciplinare sono automaticamente sospesi dall'Albo; la sospensione termina all'esito del procedimento disciplinare in caso di archiviazione o proscioglimento o alla scadenza della sanzione irrogata. Durante la sospensione gli Ufficiali di gara possono esclusivamente partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento"*.

Secondo l'interpretazione che il Tribunale Federale ritiene conforme ai principi generali del diritto sportivo e all'esigenza di tutela dell'immagine della FITDS, il tesserato che sia sottoposto a procedimento disciplinare pendente ha l'onere di informare la Federazione e di sospendere eventuali candidature e/o manifestazioni di disponibilità a incarichi che richiedono fiducia disciplinare.

In particolare, l'accesso alla funzione arbitrale comporta un requisito di idoneità morale e disciplinare. La Federazione deve poter valutare, al momento della selezione, il profilo integrale del candidato, compresa la posizione disciplinare pendente. Consentire che un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare presenti domanda senza che la Federazione ne sia consapevole comporta un rischio di distorsione del processo selettivo e una lesione del principio di lealtà e trasparenza nei rapporti federativi.

Sebbene il regolamento SAFRO 2025 non reciti espressamente "non potrai candidarti se hai procedimento pendente", la struttura normativa (articoli concernenti obblighi del tesserato, disciplina interna, oneri di informazione), consente questa interpretazione estensiva, perchè non in contrasto con i principi generali oltre che ben nota agli Ufficiali di gara.

Dunque, il criterio interpretativo adottato è che tale comportamento sia da considerarsi come una

violazione disciplinare della normativa SAFRO, alla stregua di illecito di condotta irregolare o difettosa. Si configura pertanto un'infrazione disciplinare connessa direttamente all'idoneità del candidato al ruolo arbitrale.

Sulla terzietà della Digital Forge s.r.l. nel caso in esame

Digital Forge S.r.l. è soggetto giuridico autonomo, operante come fornitore esterno di servizi informatici. Il rapporto con la FITDS è regolato da contratto di prestazione d'opera/servizi, conforme all'art. 11 dei Principi di Buona Governance del CONI.

La società inoltre non è parte della struttura federale, non dispone di poteri regolamentari né disciplinari, e non interviene nelle scelte di ammissione, priorità o valutazione sportiva degli atleti. Ciò soddisfa i requisiti di separazione funzionale richiesti dagli articoli 2 CGS e 19 Codice FSN/DSA.

La questione della terzietà o meno della Digital Forge s.r.l. va pertanto esaminata alla luce dei principi generali dell'ordinamento sportivo, ed in particolare:

- Art. 2, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva CONI (CGS): *"La giustizia sportiva si conforma ai principi di indipendenza, imparzialità e terzietà dell'organo giudicante e degli altri soggetti che concorrono al procedimento."*
- Art. 4, comma 1, Statuto del CONI: Le Federazioni Sportive Nazionali svolgono "funzioni di organizzazione, regolamentazione e gestione dell'attività sportiva", nel rispetto dei principi di correttezza e imparzialità.
- Art. 11, Principi di Buona Governance CONI (delibera CONI n. 1726/2019): Le Federazioni devono garantirsi di avvalersi di soggetti terzi privi di conflitti di interesse quando affidano a esterni servizi tecnici o gestionali.
- Art. 19, Codice delle FSN/DSA (Norme CONI sul funzionamento federale): Impone alle Federazioni di assicurare che terzi fornitori di servizi non esercitino poteri discrezionali propri degli organi sportivi.

Da tali fonti normative discende l'obbligo di terzietà dei fornitori esterni incaricati della gestione tecnica di piattaforme federali, privi di interessi specifici o poteri di interferenza nelle decisioni sulle competizioni.

L'attività svolta da Digital Forge s.r.l. all'interno della FITDS riguarda esclusivamente la manutenzione tecnica e lo sviluppo del software MA.RE., non comportando alcun esercizio di poteri discrezionali sportivi, i quali spettano agli organi federali ai sensi degli artt. 4 e 7 dello Statuto FITDS e delle norme generali CONI. Pertanto, Digital Forge, nell'ambito delle procedure gestite tramite il sistema MA.RE., rientra nella categoria dei meri esecutori tecnici, di cui l'ordinamento sportivo richiede la terzietà e l'assenza di conflitti di interesse con i singoli affiliati (art. 11 Principi di Buona Governance).

Nel caso che ci occupa l'incolpato, se avesse avuto dubbi sul ruolo terzo svolto da Digital Forge s.r.l.

avrebbe dovuto proporre denuncia alle Autorità competenti, senza formulare generiche illazioni sformite di qualsiasi supporto probatorio.

Questo è il motivo per il quale il Tribunale non ha ammesso la CTU richiesta dall'incolpato.

Principi sanzionatori e criteri di proporzionalità

Ai sensi del regolamento SAFRO 2025 e dei principi generali del diritto sportivo, le sanzioni disciplinari devono rispettare i canoni di proporzionalità, gradualità, ragionevolezza e finalità preventiva/sanzionatoria.

Anche i principi generali del diritto sportivo (come sanciti nei codici di giustizia sportiva nazionali) impongono che la sanzione sia "effettiva e afflittiva" ma commisurata al disvalore della condotta e alla recidività (se esistente). In analogia, ad esempio, l'art. 44, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) statuisce che "tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività" e che il giudice deve tararle sul disvalore concreto della condotta.

Il fatto che l'Avv. Santucci abbia comunque manifestato la disponibilità, invece di astenersi, aggrava la sua posizione. Tuttavia, non esiste - dai documenti compulsati - alcun precedente disciplinare noto che debba aggravare la sanzione al massimo edittale.

Alla luce di ciò, considerato che il deferito risulta essere recidivo e già sanzionato disciplinarmente, si ritiene congrua la sanzione della sospensione dall'attività arbitrale per 5 mesi.

Inoltre, ai sensi del regolamento SAFRO 2025, la domanda di disponibilità presentata dall'Avv. Santucci dev'essere dichiarata irricevibile, con conseguente esclusione della sua candidatura per il 2025.

Decorrenza, pubblicazione e comunicazioni

La sospensione opererà a decorre dalla data di pubblicazione formale della presente sentenza.

La Federazione è tenuta a dare comunicazione agli organi tecnici (Commissione Arbitrale / SAFRO) affinché non attribuiscano incarichi all'Avv. Roberto Santucci nel periodo sanzionato.

La presente decisione sia inserita nel registro delle sanzioni federali, con pubblicazione nei luoghi statuiti dal regolamento SAFRO 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della F.I.T.D.S, letti gli atti ed i documenti del procedimento,

Visto

l'articolo 53 del R.G.S.

D I C H I A R A

il deferito Avv. Roberto SANTUCCI [REDACTED], tesserato FITDS n. [REDACTED] TECNICO + AGONISTA (iscritto alla ASD [REDACTED] [REDACTED] (RM) [REDACTED] procuratore di se medesimo nonchè difeso dall'Avv. Paolo RAVAGLIOLI, con studio in Via [REDACTED] colpevole della violazione così come formulata nel capo di incolpazione dal Procuratore Federale e per l'effetto

COMMINA

al deferito Avv. Roberto SANTUCCI ([REDACTED]), tesserato FITDS n. [REDACTED] TECNICO + AGONISTA (iscritto alla ASD [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) procuratore di se medesimo nonchè difeso dall'Avv. Paolo RAVAGLIOLI, con studio in Via [REDACTED] la sanzione della sospensione consistente nell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per attività Nazionale e/o Internazionale, per un periodo di mesi 5.

Sentenza immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 282 c.p.c. e dell'art. 20 Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

Si comunichi tempestivamente come da regolamento, ed a cura della segreteria degli organi di giustizia della F.I.T.D.S. a tutte le parti, ed al Sig. Procuratore Federale ad a tutti gli altri organi federali che per regolamento debbano essere informati nessuno escluso.

Dato a Roma il 20 Novembre 2025

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Cristiano De Antoni



Il vice Presidente estensore

Avv. Maurizio RICCI

Il componente

Avv. Stella Frasca

Firmato digitalmente da: Maurizio Ricci
Luogo: Forlì
Data: 21/11/2025 13:32:03



Firmato digitalmente da:
STELLA FRASCA'
20/11/2025 21:01